

Prot. n. L82/RNS
Bologna, 08 giugno 2021

Oggetto:

Dalla conversione in Legge del "c.d. Decreto Sostegni" alle novità introdotte dal "c.d. Decreto Sostegni bis".

Sommario

Sulla G.U., con due specifici Provvedimenti uno legislativo ed uno governativo, pubblicati a distanza di pochi giorni, sono state confermate, modificate ed aggiornate le norme tendenti a supportare le aziende ed i lavoratori sempre in epoca emergenziale. Parte seconda.

Premessa

Facendo seguito a quanto commentato con Circolare RNS L79 – 3 giugno 2021 dello scrivente Ufficio, continuiamo ad analizzare quanto contenuto nella **Legge 21 maggio 2021, n. 69** (conversione del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto Sostegni") e nel **Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** ("c.d. Decreto Sostegni bis"), in base al seguente schema:

Materia	Legge n. 69/2021 (Decreto Sostegni) Decreto-legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
Lavoro marittimo	Decreto Sostegni: art. 9bis
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo. Indennità per i collaboratori sportivi.	Decreto Sostegni: art. 10 Decreto Sostegni bis: art. 42 Decreto Sostegni bis: art. 44
Esenzione dall'imposta di bollo in riferimento ai tirocini formativi	Decreto Sostegni: art. 10bis
Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità	Decreto Sostegni: art. 13 Decreto Sostegni bis: art. 37
Sostegno ai genitori con figli disabili	Decreto Sostegni: art. 13bis
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore	Decreto Sostegni: art. 14
Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	Decreto Sostegni: art. 14bis
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità	Decreto Sostegni: art. 15
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura	Decreto Sostegni: art. 19
Assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario	Decreto Sostegni: art. 31, co. 5
Misure a tutela delle persone con disabilità	Decreto Sostegni: art. 34
Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca	Decreto Sostegni bis: art. 69



Per quanto attiene all'Art. 66 - *Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo* – del “c.d. Decreto Sostegni bis” - si rimanda ad una successiva e specifica Circolare.

Lavoro Marittimo

In sede di conversione del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 nella Legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato inserito l'art. 9 bis recante “*Disposizioni urgenti per il settore marittimo*”, avente l'obiettivo di introdurre misure volte a sostenere l'occupazione nei porti ed accompagnare processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare, al contempo, gravi pregiudizi all'operatività ed all'efficienza dei porti medesimi.

Tali misure vengono riconosciute ai lavoratori dipendenti di imprese che operano nei porti aventi le seguenti caratteristiche:

- almeno l'80% della movimentazione di merci “containerizzate” avviene, o è avvenuta negli ultimi 5 anni, in modalità transhipment ⁽¹⁾;
- si è verificata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri.

Le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore della Legge n. 69/2021, ovvero il 22 maggio 2021:

- devono versare in stato di crisi aziendale;
- devono aver cessato l'attività terminalistica;
- possono essere anche imprese portuali;
- devono occuparsi delle c.d. *operazioni portuali*, di cui all'art. 16 ⁽²⁾ della Legge n. 84/1994, ai sensi del quale, “*Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere*”

¹ Si tratta di uno “*schema di trasporto*” che consiste in un complesso di procedure relative al trasferimento (sbarco/reimbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainers (o navi madri) su battelli di dimensioni minori definiti navi feeder.

² Articolo 16 - Operazioni portuali

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3 bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 salvo quanto previsto dall'articolo 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

[d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.]

4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:



delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”;

- devono essere specificatamente autorizzate allo svolgimento delle predette attività e devono essere iscritte in appositi registri tenuti dall’Autorità del sistema portuale (ovvero, se non istituita, dall’Autorità Marittima);
- devono aver rivenuto in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale, ai sensi dell’art. 18 ^{B)} della Legge n. 84/1994.

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7 ter. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

Articolo 18 - Concessione di aree e banchine

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1 bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le Autorità di sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4 -bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.



In applicazione dell'articolo in commento, ai lavoratori dipendenti occupati nelle imprese, come sopra descritte, in via eccezionale e temporanea, viene riconosciuta **un'indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria**, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile, di cui al comma 2 (a) dell'art. 3 della Legge n. 92/2021.

Detta indennità viene riconosciuta nel limite delle risorse aggiuntive pari ad €uro 2.703.000, per l'anno 2021.

**Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Proroga delle indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Indennità per i collaboratori sportivi.**

In sede di conversione del Decreto-legge n. 41/2021 non sono state introdotte modificazioni di rilievo all'art. 10, semplicemente il Legislatore ha corretto refusi; pertanto, restano confermati i principi ed i presupposti in presenza dei quali sono state riconosciute indennità economiche a determinate categorie di lavoratori.

Si ricorda, infatti, che ai sensi del comma 1, dell'art. 10, **“Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 Euro”**.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

- a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

4 **Comma 2.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.



Con riferimento all'art. 15 ⁽⁵⁾ del Decreto-legge n. 137/2020 (*Legge n. 176/2020*), si precisa che si tratta dei lavoratori che già avevano fruito dell'indennità prevista dall'art. 9 Decreto-legge n. 104/2020 (*Legge n. 126/2020*), pari ad €uro 1.000, ossia i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori somministrati, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020.

In applicazione dell'art. 15bis ⁽⁶⁾ del Decreto-legge n. 137/2020 (*Legge n. 176/2020*), era stata riconosciuta una ulteriore indennità, ugualmente di importo pari ad euro 1.000, a coloro che già ne avevano beneficiato ai sensi del predetto art. 15.

Ne consegue, pertanto, che gli stessi lavoratori hanno potuto (*in linea di principio*) fruire:

- di un'indennità una-tantum pari ad €uro 1.000, in applicazione dell'art. 9 del Decreto-legge n. 104/2020;
- di una **nuova indennità** una-tantum pari ad €uro 1.000, in applicazione dell'art. 15 del Decreto-legge n. 137/2020;
- di **un'ulteriore indennità** pari ad 1.000 €uro, ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto-legge n. 137/2020.

In merito è ulteriormente intervenuto il Governo con il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Decreto Sostegni bis*), il cui **art. 42**, rubricato "*Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo*", ha riconosciuto, ai soggetti già beneficiari delle indennità in esame, ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 9 del Decreto-legge n. 41/2021, una ulteriore indennità una tantum pari ad **euro 1.600**.

In conseguenza, quindi, dell'entrata in vigore del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la situazione complessiva risulta essere la seguente:

<i>Decreto-legge n. 104/2020</i>	<i>Decreto-legge n. 137/2020</i>	<i>Decreto-legge n. 137/2020 (convertito)</i>	<i>Decreto-legge n. 41/2021</i>	<i>Decreto-legge n. 73/2021</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Art. 15</i>	<i>Art. 15bis</i>	<i>Art. 10</i>	<i>Art. 42</i>
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né	Ai <u>soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la <u>medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata</u> una tantum.</u>	Ai <u>soggetti già beneficiari</u> dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata una tantum <u>un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro</u> .	Ai <u>soggetti già beneficiari</u> dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum <u>un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro</u>	Ai <u>soggetti già beneficiari</u> dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, è erogata una tantum <u>un'ulteriore indennità pari a euro 1.600</u> .

⁵ Cfr. Circolare RNS L141 – 3 novembre 2020 dello scrivente Ufficio.

⁶ Si ricorda che il disposto normativo del presente articolo era originariamente contenuto nell'art. 9 del Decreto-legge n. 157/2020, poi abrogato dalla legge di conversione n. 176/2020 del Decreto-legge n. 137/2020 ed inserito all'art. 15bis del medesimo decreto convertito. Cfr. Circolare RNS L162 – 10 dicembre 2020 e Circolare RNS 05 – 13 gennaio 2021 dello scrivente Ufficio.



di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.				
--	--	--	--	--

In sede di conversione nella Legge n. 69/2021, nulla è stato modificato anche in ordine al comma 2 dell'art. 10 del Decreto-legge n. 41/2021, conseguentemente, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori somministrati ed impiegati nei predetti settori, che:

- ☒ abbiano involontariamente cessato l'attività lavorativa nel periodo intercorrente tra il 19 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 (*data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 41/2021*);
- ☒ abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel citato periodo;
- ☒ non siano titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 23 marzo 2021,

viene riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva ammontante ad Euro 2.400.**

Alle medesime condizioni sopra indicate, ma con riferimento al periodo decorrente dal **19 gennaio 2019** sino alla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 73/2021, ossia **sino al 26 maggio 2021**, ai medesimi lavoratori è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari ad Euro 1.600.**

Tale disposizione continua a riproporre quanto già previsto dalle precedenti normative modificando, tuttavia, l'arco temporale di osservazione dell'esistenza delle condizioni di cui si è detto sopra, nonché l'ammontare dell'indennità medesima.

In particolare:

<i>Decreto-legge n. 137/2020</i>	<i>Decreto-legge n. 137/2020 (convertito)</i>	<i>Decreto-legge n. 41/2020</i>	<i>Decreto-legge n. 73/2021</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Art. 15 bis</i>	<i>Art. 10</i>	<i>Art. 42</i>
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge: 29 ottobre 2020 . L'indennità era pari a 1.000 euro.	La cessazione del rapporto di lavoro deve essere intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 . L'ammontare dell'indennità era pari a 1.000 euro.	La cessazione del rapporto di lavoro deve essere intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto-legge). L'indennità è pari a 2.400 euro	La cessazione del rapporto di lavoro deve essere intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto-legge). L'indennità è pari a 1.600 euro

Lo stesso dicasi anche per il comma 3 del Decreto- legge n. 41/2021.

Viene, pertanto, confermato il riconoscimento di **un'indennità onnicomprensiva**, di importo pari ad Euro 2.400, ai lavoratori dipendenti ed autonomi di seguito indicati, che abbiano **cessato – ridotto – sospeso** la propria attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:

- I. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 ed abbiano prestato, in detto periodo, attività lavorativa per almeno 30 giornate;
- II. lavoratori intermittenti ⁽⁷⁾ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
- III. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, a condizione che, nel periodo tra 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di lavoro in

⁷ Si vedano gli articoli da 13 a 18 del Decreto legislativo n. 81/2015.



essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (24 marzo 2021). A tali lavoratori è, altresì, richiesta:

- l'iscrizione alla Gestione Separata I.n.p.s. di cui all'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- l'accredito di almeno un contributo mensile, nel predetto arco temporale;

IV. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivate dalla citata attività superiore ad euro 5.000 e titolari di posizione IVA, iscritti alla Gestione Separata I.n.p.s. alla data di entrata in vigore del decreto in esame e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria.

Si evidenzia che anche in tale circostanza il Decreto Sostegni bis, nulla ha innovato rispetto al Decreto Sostegni, se non l'arco temporale di riferimento al cui interno verificare la sussistenza delle predette condizioni e l'ammontare dell'indennità che risulta pari ad **€uro 1.600**.

La cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa deve essersi verificata nel periodo decorrente dal **1° gennaio 2019 sino al 26 maggio 2021**, ferme restando le condizioni di cui ai quattro punti precedenti.

Ancora, il comma 4 del Decreto-legge n. 73/2021, riproponendo integralmente quanto già disciplinato dal Decreto Sostegni, stabilisce che, nel momento in cui i lavoratori indicati nel precedente comma 3 presentano l'apposita domanda, **non devono** verificarsi le seguenti condizioni:

1. i lavoratori non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del lavoro intermittente ma senza diritto all'indennità di disponibilità, ai sensi dell'art. 13, co. 4 ⁸⁾ del D.l.vo n. 81/2015;
2. i lavoratori non devono essere titolari di pensione.

In sede di conversione del Decreto-legge n. 41/2021, viene confermato il contenuto integrale del comma 5 dell'art. 10 in commento.

Dispone, infatti, detto comma che ai lavoratori dipendenti a **tempo determinato** del settore del turismo e degli stabilimenti termali viene riconosciuta un'indennità pari ad euro 2.400, qualora i medesimi lavoratori siano in possesso – **cumulativamente** – dei seguenti requisiti:

- a) devono essere stati titolari di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 41/2021 (*23 marzo 2021*);
- b) devono essere stati titolari di uno più contratti a tempo determinato nei predetti settori, nell'anno 2018, per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", i citati lavoratori non devono essere titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Anche relativamente a tale tipologia di lavoratori, l'art. **42, co. 5 del Decreto-legge n. 73/2021** dispone il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari ad **€uro 1.600** e richiede che gli stessi siano stati titolari di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva almeno pari a 30 giornata, nel periodo decorrente dal **1° gennaio 2019 sino al 26 maggio 2021**. Restano confermate le condizioni di cui sub b) e c).

Per quanto riguarda i **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, nulla viene innovato all'atto della conversione in legge del Decreto Sostegni e neppure dal Decreto sostegni bis, salvo

⁸⁾ **Comma 4:** Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.



l'ammontare dell'indennità ed il periodo all'interno del quale verificare l'esistenza del versamento di almeno 30 contributi settimanali. Infatti, schematicamente:

<i>Decreto-legge n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021 Art. 10, comma 6</i>	<i>Decreto-legge n. 73/2021 Art. 42, comma 6</i>
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro . La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) , con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.	Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro . La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) , con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Non solo nella vigenza del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ma anche in quella del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 viene confermato che le indennità, di cui si è detto, **non sono tra loro cumulabili**; lo sono invece con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984 (recante disposizioni in materia di "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile").

Per quanto riguarda l'ottenimento delle descritte indennità, il lavoratore deve aver presentato apposita domanda all'I.n.p.s. entro lo scorso **30 aprile 2021**; diversamente, con riferimento alle medesime indennità, ma disciplinate dal Decreto-legge n. 73/2021, la domanda all'I.n.p.s. potrà essere presentata entro il prossimo **31 luglio 2021**.

Conferma ancora una volta, il Legislatore che le indennità in commento non concorrono alla formazione del reddito e vengono erogate dall'I.n.p.s. entro i limiti delle risorse stanziare a tal fine:

- ✓ pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi del *Decreto Sostegni*, incrementate di 21 milioni di euro, sempre con riferimento all'anno 2021, ad opera del Decreto Sostegni bis;
- ✓ pari a 750,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi del *Decreto Sostegni bis*.

Nulla è stato modificato dalla Legge di conversione del Decreto-legge n. 41/2021 relativamente alla **Società Sport e Salute S.p.a.**; pertanto, tale società eroga automaticamente l'indennità complessiva ai collaboratori già beneficiari della medesima indennità, in vigenza della precedente normativa, per i quali persistono i requisiti richiesti, di seguito richiamati.

Più precisamente, il comma 10 dell'art. 10, del Decreto convertito in esame, stabilisce che detta indennità venga erogata, nel limite massimo di euro 350 milioni per l'anno 2021, ai lavoratori occupati con **rapporti di collaborazione** presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associative, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dai citati comitati, le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) ⁹ del D.P.R. n. 917/1986.

⁹ **Articolo 67 - Redditi diversi**

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Detti collaboratori, in conseguenza dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, devono aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività; in particolare si considerato cessati, ai fini della fruizione delle indennità in esame, a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non più rinnovati.

L'indennità in esame, inoltre, non concorre alla formazione del reddito nei termini di cui al citato D.P.R. n. 917/1986 e non può essere riconosciuta ai percettori:

- di altro reddito da lavoro ¹⁰;
- del reddito di cittadinanza di cui al Decreto-legge n. 4/2019;
- del reddito di emergenza e degli ammortizzatori sociali e trattamenti di integrazione al reddito.

Per quanto riguarda, invece, l'ammontare delle indennità in commento, questo viene determinato, tenuto conto dei compensi percepiti nell'anno 2019, come segue:

- a) ai soggetti che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 Euro annui, spetta la somma di Euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 Euro annui, spetta la somma di Euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di Euro 1.200.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, la Società Sport e Salute S.p.a. si avvarrà dei dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 ¹¹ del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Non è possibile modificare tale dichiarazione.

In ordine alle indennità riconosciute dalla Società Sport e Salute S.p.a., il compito di curare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa suddetti è affidato direttamente a tale società, la quale dovrà riferire ogni settimana all'Autorità competente in materia di sport nonché al Ministero delle Finanze.

Si segnala che, in merito alle **indennità in favore dei collaboratori sportivi**, è intervenuto, altresì, il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, il cui **art. 44** ha previsto lo stanziamento di ulteriori **220 milioni** di Euro relativamente all'anno 2021.

sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

¹⁰ Si tratta dei redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del DPR n. 917/1986, dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato, di cui agli artt. 49 e 50 del DPR n. 917/1986, delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

¹¹ **Articolo 5 - Piattaforma informatica**

1. Sport e Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, rende operativa, a valere sulle risorse disponibili di bilancio, una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica e dello svolgimento dei compiti istituzionali, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché l'elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.



Rispetto al Decreto Sostegni, la disposizione in commento prevede l'erogazione di una ulteriore indennità, ma di ammontare più basso e relativamente solo ai mesi di aprile e maggio 2021.

La disposizione medesima, inoltre, conferma integralmente il sistema a scaglioni già previsto dallo stesso Decreto Sostegni, le condizioni per l'erogazione delle stesse e le situazioni di incumulabilità con altri redditi e/o indennità.

Anche in tale evenienza è la Società Sport e Salute Spa che procederà all'erogazione delle predette indennità.

Come sopra anticipato, l'ammontare dell'indennità è determinato per scaglioni, negli importi di seguito indicati:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **superiore ai 10.000** Euro annui, spetta la somma di **€uro 2.400**;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa **tra 4.000 e 10.000** Euro annui, spetta la somma di **€uro 1.600**;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **inferiore ad €uro 4.000** annui, spetta la somma di **€uro 800**.

Anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dell'indennità in esame, la Società Sport e Salute utilizza i dati che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell'anno 2019.

Innovativamente, rispetto a quanto già disciplinato dal Decreto Sostegni, ai fini dell'erogazione dell'indennità in esame, i collaboratori saranno tenuti ad **autocertificare** la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1 ⁽¹²⁾ del citato art. 44.

Ai fini della presente disposizione si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologia da covid-19, anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti **entro lo scorso 31 marzo 2021** e non più rinnovati.

Si precisa che la Società Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al citato comma 1 richiesti per l'assegnazione dell'indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per l'indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316ter. C.p. ⁽¹³⁾).

¹² È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di **220 milioni** di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

¹³ **Art. 316-ter Codice Penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, conseguisce indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso



Per ulteriori approfondimenti in merito si rinvia alla lettura della Faq edite dalla Società Sport e Salute Spa al seguente link: [Sport e Salute S.p.A. - FAQ](#).

Il successivo comma 7 dell'articolo 44 in commento prevede che, al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali sottesi alla corresponsione delle indennità Covid-19 a beneficio dei collaboratori sportivi di cui alle precedenti disposizioni normative, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla Società Sport e salute Spa sia all'I.n.p.s., ai quali siano stati comunque già riconosciute le diverse indennità di cui al decreto legge n. 18/2020 ⁽¹⁴⁾ (Legge n. 27/2020) e successivi provvedimenti o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni di cui ai primi 8 commi del più volte citato articolo 44.

Con riferimento ai soggetti di cui sopra, tenuto conto del divieto di cumulo tra le diverse indennità indicate, la Società Sport e Salute Spa acquisisce dall'I.n.p.s. i dati inerenti i pagamenti effettuati dall'Istituto stesso, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme già eventualmente erogate dalla società medesima o dall'Istituto medesimo.

Anche le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e, parimenti, non vengono riconosciute ai percettori di altri redditi come sopra descritto.

Esenzione dall'imposta di bollo in riferimento ai tirocini formativi

Con l'**art. 10 bis – Esenzione dall'imposta di bollo**, introdotto dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del Decreto legge n. 41/2021, viene stabilito che, per l'anno 2021 ed al fine del rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, **l'esenzione dall'imposta di bollo**, di cui all'art. 25 della Tabella di cui all'allegato B ⁽¹⁵⁾ al D.P.R. n. 642/1972, **si applica anche alle convenzioni** per lo svolgimento di **tirocini di formazione e orientamento** di cui all'art. 18 ⁽¹⁶⁾ della Legge n. 196/1997.

della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

¹⁴ Si tratta, esemplificativamente, dell'indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dell'indennità lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell'Ago, dell'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dell'indennità lavoratori dello spettacolo e dell'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19.

¹⁵ **Allegato B Tabella - Atti documenti e registri esenti dall'imposta in modo assoluto – Art. 25:**

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art.2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

¹⁶ **Articolo 18 - Tirocini formativi e di orientamento**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



L'onere finanziario per il riconoscimento di tale misura è stato quantificato in 5,3 milioni euro.

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Con l'art. 13 del Decreto-legge n. 41/2021, rubricato "**Incremento del fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti**", peraltro non modificato in sede di conversione nella Legge n. 69/2021, è stato disposto l'incremento delle risorse finanziarie del "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all'art. 44 (17) del Decreto-legge n. 18/2020, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Quanto sopra consente il riconoscimento, per il mese di **maggio 2020**, di un'indennità in favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di cui al D. l.vo n. 509/1994 (18) ed al D. l.vo n. 103/1996 (19).

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

(17) Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(18) Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Allegato A

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).



Per omogeneità di argomento si evidenzia che l'**art. 37** del Decreto-legge n. 73/2021 – “**Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità**”, ha introdotto all’art. 31 del Decreto-legge n. 18/2020 (*Legge n. 27/2020*) i commi da 1ter a 1sexies, in virtù dei quali:

⇒ ai fini dell’erogazione delle indennità, di cui al sopra citato art. 44, ai lavoratori (dipendenti ed autonomi, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi suddetti, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, ogni emolumento corrisposto dai predetti enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità ed avente natura previdenziale e che corrisponda alle finalità dell’assegno ordinario di invalidità è **equiparato a tale medesimo assegno**; con tale disposizione il decreto Sostegni bis elimina una disparità di trattamento tra i lavoratori che percepiscono l’assegno di invalidità dall’I.n.p.s. o dalle Casse professionali di appartenenza.

Fino all’entrata in vigore del Decreto-legge n. 73/2021, infatti, solo i lavoratori autonomi e liberi professionisti che **percepivano un assegno di invalidità civile** erogato dall’I.n.p.s. potevano beneficiare delle indennità di cui al predetto art. 44, **mentre era negato al lavoratore autonomo e/o libero professionista che percepiva un assegno ordinario di invalidità**, denominato in vari modi, dalle casse di previdenza professionali.

Con tale Decreto, pertanto, viene ampliata la platea dei beneficiari del **reddito di ultima istanza, che potrà**, quindi, essere ricevuto anche dai liberi professionisti invalidi che percepiscono una prestazione previdenziale dalla cassa di appartenenza che non sia l’**assegno ordinario d’invalidità** erogato dall’I.n.p.s..

⇒ A tali fini, potranno presentare domanda entro il **31 luglio 2021** i lavoratori iscritti agli enti suddetti che non hanno avuto accesso alla misura in esame alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis: 26 maggio 2021.

⇒ Viene stabilito, infine, che l’indennità in commento venga erogata direttamente dagli enti di previdenza di cui ai predetti decreti legislativi, nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro con riferimento all’anno 2021; gli enti medesimi sono, altresì, tenuti al monitoraggio del rispetto del limite di spesa ed a riferire i risultati di tale attività al Ministero del lavoro ed al Ministero delle Finanze.

Sostegno ai genitori con figli disabili

In sede di conversione nella Legge 21 marzo 2021, n. 69 del Decreto-legge n. 41/2021, è stato introdotto l'**art. 13 bis – Sostegno ai genitori con figli disabili**.

In particolare, tale articolo è intervenuto sul comma 365 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, con il quale il Legislatore aveva riconosciuto, specificatamente alle **madri disoccupate o monoreddito**, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una **disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%**, un **contributo mensile** nella misura massima di **500 Euro netti** con riferimento al periodo 2021, 2022 e 2023.

L’art. 13bis in commento ha riconosciuto la citata misura non più solo alle madri, ma “**ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito**”, quindi anche al padre nel caso in cui il nucleo familiare sia monoparentale.

Con decorrenza, pertanto, dal 22 maggio 2021, la disposizione risulta essere: “**Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una**

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

¹⁹ **Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.**

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa”.

Si ricorda, in merito tuttavia che, il Decreto concertato Ministero del Lavoro e Ministero dell’economia, all’adozione del quale risultava essere subordinata l’operatività di tale misura (comma 366) ⁽²⁰⁾, Legge n. 178/2020), non è ancora stato emanato.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

La Legge di conversione non ha modificato l’art. 14 del Decreto Sostegni; conseguentemente:

- a) il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore (per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), previsto dal Decreto Ristori (all’art. 13 quaterdecies del Decreto-legge n. 137/2020 - Legge 176/2020), istituito presso il Ministero del Lavoro, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021;
- b) l’art. 101, co. 2, del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n. 117/2017) è, così, modificato: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il ~~31 marzo 2021~~ 31 maggio 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni.”

Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Anche l’art. 14-bis, rubricato “Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” è stato inserito dalla Legge n. 69/2021 di conversione del Decreto-legge n. 41/2021. Più precisamente, con l’articolo in commento viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’art. 3 ⁽²¹⁾ del Decreto-legge n. 137/2020 (Legge n. 176/2020), per l’ano 2021.

Precisa il Legislatore che, detta dotazione verrà destinata per il 50% del suo ammontare all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Con apposito Decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono individuati:

- le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi;

²⁰ **Comma 366.** “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365”.

²¹ **Articolo 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.

2-bis. Le risorse di cui all’articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34.



- i criteri di ammissione;
- le modalità di erogazione;
- le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Anche in sede di conversione del “Decreto Sostegni”, il Legislatore si occupa nuovamente dei **c.d. “lavoratori fragili”** la cui disciplina è contenuta nel più volte modificato art. 26 del Decreto-legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020).

Con tale nuova disposizione, introdotta al comma 2 del citato art. 26, viene disposta l’esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, ai fini del calcolo del comparto, tutti i periodi di assenza verificatisi **con decorrenza dal 17 marzo 2020, senza soluzione di continuità**.

Si ricorda per completezza che per lavoratori fragili, beneficiari delle tutele in esame, si intendono quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio con il virus e che, conseguentemente, necessitano di particolari forme di tutela. Si tratta, più precisamente:

- a) di lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
- b) lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, ovvero ancora derivanti dallo svolgimento di terapie salvavita.

In ragione di quanto sopra, il comma 1 dell’art. 15 del Decreto Sostegni ha modificato quando disposto dal comma 2 del citato articolo 26, ai sensi del quale viene **prorogato 30 giugno 2021**, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e che rientrati nella “categoria di lavoratori fragili” come sopra individuata, **l’equiparazione del periodo di assenza ⁽²²⁾ dal servizio al ricovero ospedaliero**.

Si ricorda che la proroga precedentemente disciplinata dalla legge di bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2021, art. 1, comma 481) era giunta al termine lo scorso 28 febbraio ⁽²³⁾; pertanto, per il periodo successivo al 1° marzo, sino a tutto il 22 marzo 2021, non era prevista più alcuna tutela.

A tale lacuna, come noto, ha posto rimedio il comma 3 dell’art. 15 in commento, il quale sancisce che relativamente al periodo **dal 1° marzo, sino alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni** (23 marzo 2021) si applicano le disposizioni novellate dei commi 2 e 2 bis dell’art. 26 del Decreto-legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020), riconoscendo a detti lavoratori, quindi, le particolari tutele descritte senza soluzione di continuità.

Tenuto conto di quanto sopra, **i periodi di assenza** di cui si è detto:

- **non sono computabili ai fini del periodo di comparto, dal 17 marzo 2020;**
- per i lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità citata, **non rilevano** ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’I.n.p.s. a titolo di **indennità di accompagnamento**.

Ancora, il comma 2 bis dell’art. 15 citato, stabilisce che, con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e sino a tutto il (non più 31 dicembre 2020) **30 giugno 2021**, i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante l’adibizione a mansioni diverse, ma ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per ogni opportunità, si riporta in nota ⁽²⁴⁾ il testo dell’art. 26 del Decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato.

²² Tali periodi di assenza devono risultare da apposita prescrizione emessa dalle competenti Autorità sanitarie ovvero dal medico di assistenza primaria, sulla base delle certificazioni degli organi medico-legali o della documentazione attestante il riconoscimento della grave disabilità.

²³ Cfr. Circolare RNS L13 - 22 gennaio 2021 dello scrivente Ufficio.



Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

L'art. 19, parzialmente modificato dalla Legge di conversione, prevede alcune novità in tema di esonero contributivo.

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del Decreto-legge n. 137/2020 (*Legge n. 176/2020*), in applicazione dell'art. 16bis ⁽²⁵⁾ del medesimo Decreto-legge, era stato riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'I.n.a.i.l., per la quota a carico dei datori di lavoro, in ordine alla mensilità di dicembre 2020 ⁽²⁶⁾; in ragione dell'entrata in vigore del Decreto in commento **detta agevolazione viene riconosciuta anche per il mese di gennaio 2021.**

A tal fine il Governo ha stanziato 301 milioni di Euro per l'anno 2021.

Il comma 2 dell'art. 19 subordina il riconoscimento dell'esonero contributivo, di cui sopra, alla Comunicazione della Commissione europea di cui al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19*"; ne consegue, pertanto, che l'effettiva fruizione del presente beneficio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ferma restando la necessità di attendere anche le specifiche istruzioni operative dell'I.n.p.s..

²⁴ **Articolo 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

²⁵ Le disposizioni contenute in tale articolo originariamente erano inserite nell'art. 21 del Decreto-legge n. 149/2020, poi recepite nel Decreto-legge n. 137/2020 dalla Legge di conversione n. 176/2020, avendo la medesima legge determinato l'abrogazione dello stesso Decreto-legge n. 149/2020.

Cfr. Circolare RNS L147 – 11 novembre 2020 e Circolare RNS L05 – 13 gennaio 2021 dello scrivente Ufficio.

²⁶ Tale esonero era già stato riconosciuto anche per il mese di novembre 2020.



Come effettiva novità, invece, si registra l'introduzione del **comma 2bis** con il quale viene imposto che, per accedere agli esoneri contributivi previsti:

- a) dall'art. 222, co. 2 ⁽²⁷⁾, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Legge 17 luglio 2020, n. 77*),
- b) dagli artt. 16 e 16bis del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla norma in commento*),

i beneficiari nella domanda devono dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 76 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.

Assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

Una particolare novità introdotta dalla Legge di conversione è quella che è stata inserita nel comma 5 dell'art. 31; schematicamente:

<p>Art. 31 <i>Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19</i> Omissis...</p> <p>5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Omissis...</p>	<p>Art. 31 <i>Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da COVID-19</i> Omissis...</p> <p>5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Omissis...</p>
---	---

Con tale riscrittura, pertanto, l'assenza dal lavoro, determinata dall'iter vaccinale e che risulta essere parificata ad una **assenza giustificata con diritto alla piena retribuzione**, viene ampliata in quanto la **categoria dei beneficiari** di tale diritto risulta essere quella appartenente al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario **non solo delle istituzioni scolastiche**, ma anche delle istituzioni educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)..

Sul **concetto di assenza**, in attesa di eventuali chiarimenti/interpretazioni ufficiali, si reputa che la stessa sia da circoscrivere, in via generale, per il **tempo necessario**:

- a) a recarsi al luogo di vaccinazione nel rispetto dell'orario prescritto per l'appuntamento,
- b) alla conclusione dell'iter vaccinale,
- c) al rientro al posto di lavoro.

²⁷ **Articolo 222 - Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

1. Omissis

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Pare, altresì, opportuno segnalare che **incombe al lavoratore segnalare, al datore di lavoro, la relativa assenza.**

Misure a tutela delle persone con disabilità

Si ricorda che con l'art. 34 del Decreto-legge n. 41/2021, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità ed il sostegno a favore delle persone con disabilità, è stato istituito un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2021. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, saranno individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

In merito, la Legge n. 69/2021, di conversione del predetto decreto, prescrive che sui citati singoli decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile debba essere acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.

La legge di conversione ha altresì, introdotto il comma **2bis** all'art. 34 in commento, ai sensi del quale viene stabilito che gli **interventi** ed i progetti di cui sopra, devono riguardare i seguenti ambiti:

- a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Con il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 vengono riconosciute particolari indennità ai lavoratori del settore agricolo e della pesca.

In particolare, l'articolo 69 prevede il riconoscimento di una:

- **indennità una tantum di 800 Euro** agli **operai agricoli** a tempo **determinato** che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività lavorativa, a condizione che, alla data di presentazione della domanda non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione, (commi 1 e 2). La presente indennità risulta incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore del decreto in esame:
 - i. del reddito di cittadinanza (Decreto-legge n. 4/2019);
 - ii. del reddito di emergenza (Decreto-legge n. 34/2020);
 - iii. del reddito di emergenza (art. 12 Decreto-legge n. 41/2020 e art. 36 Decreto-legge n. 73/2021);
 - iv. delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport e per i collaboratori sportivi.

L'indennità in esame è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

- **indennità una tantum di 950 Euro** in favore dei pescatori autonomi, compresi i **soci di cooperative**, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata) (art. 69, co. 6). Tale indennità viene erogata dall'I.n.p.s., in seguito alla presentazione di apposita domanda, nel rispetto delle risorse disponibili pari ad Euro 3,8 milioni, per l'anno 2021.

Entrambe le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti, rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro